

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 44

Adunanza 4 novembre 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BORGIALLO - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C.M. - D.C.C. N. 22 DEL 18/06/2002 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1460 - 281634/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Borgiallo risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., che interessa i Comuni di Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano e Colletterto Castelnuovo, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 98-20653 del 09/11/1982, successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione G.R. 11-26302 del 21/12/1998;
- ha approvato due Varianti parziali al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, con deliberazioni C.C. n. 15 del 13/10/2000 e n. 15 del 17/04/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 34 del 18/09/2002, la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.M. e con deliberazione C.C. n. 9 del 27/06/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 8 del 24/03/2002, una Variante Parziale al P.R.G.C.M.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 18/06/2002, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C.M., che ha trasmesso alla Provincia, in data 22/09/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Borgiallo:

- popolazione: 537 abitanti (al 1971); 464 ab. (al 1981); 464 ab (al 1991); 496 ab. (al 2001), dato che evidenzia una lieve recupero demografico nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 700 ettari di montagna, dei quali 38 presentano pendenze inferiori al 5°, 376 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 286 con pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 312 ettari, che costituiscono il **45%** dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Area Castellamonte*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 45;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Toa, Rio Quaire, Torrente Piova;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegata al P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C.M. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, al fine di modificare due zone, la prima in *area residenziale R2* e la seconda in *area agricola normale*, posta a margine della zona Fs4 in prossimità dell'area attrezzata *Mirauda*;

rilevato che il Comune di Borgiallo, con la deliberazione testè citata propone, nello specifico:

- di modificare la destinazione d'uso di un immobile, di proprietà comunale, da residenziale ad area a servizi, al fine di realizzare un centro culturale a funzione sociale plurima e di rilocalizzare la zona residenziale *R2*, in altra area, già destinata a servizi *Sr*;
- di modificare il perimetro dell'area attrezzata *Mirauda*, per un migliore utilizzo della stessa, senza alcun incremento di superficie;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicato sul B.U.R. in data 21/08/2003, ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 28/10/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C.M. del Comune di Borgiallo, adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 18/06/2002:

a) la Variante in esame, composta da elaborati in fotocopia (deliberazione e *Relazione integrata*), con stralci di tavole, peraltro privi di legenda, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 ad oggetto *L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici* e n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto *Leggeregionale 29 luglio 1997, n. 41*. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;

b) con riferimento all'intervento di rilocalizzazione dell'area a destinazione residenziale R2, in zona Sr già destinata a servizi, non contigua a zone urbanizzate, si invita l'Amministrazione Comunale a verificare attentamente quanto proposto, ricordando che le localizzazioni (o rilocalizzazioni) di aree destinate alla residenza, a servizi ed ad attività produttive, devono essere previste in contiguità con l'urbanizzato esistente.

Tale orientamento è peraltro confermato dalla sopra richiamata Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET, la quale precisa: *Con le Varianti Parziali possono essere rilocalizzate pari quantità (di edificabilità e/o di superficie) di aree edificabili a medesima destinazione d'uso (residenziali, produttive, per servizi, ecc.) semprechè tali modifiche non producano gli effetti di cui alla lettera a) del 4° comma.*

Le rilocalizzazioni devono essere realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore, secondo le disposizioni previste dalla lettera f) del 4° comma e dal 7° comma: in caso

contrario, la modifica sarebbe strutturale in quanto inciderebbe sostanzialmente sul disegno di Piano;

c) si rileva, inoltre, che alla Variante non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circ. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa), che dispongono quanto segue:

- l'art. 14 della **L.R. 56/77**, al punto 2 del 1° comma, prevede che tra gli allegati del P.R.G.C.M. siano presenti, tra gli altri: le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza,
- la **Circolare P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE**, recante indirizzi sulle procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici, alla Sezione II, relativa alle varianti al PRG prevede che A seconda delle tematiche oggetto della variante () dovranno essere aggiornati e integrati i relativi allegati tecnici del PRG ;
- la **Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP**, dettante specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, al paragrafo 6, relativo alle varianti al PRG, dispone che le indagini andranno sviluppate in modo del tutto analogo a quello descritto (per i Piani Regolatori, ndr), ma estese solo ad un intorno geomorfologicamente significativo alle aree in esame . La Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. 7/LAP, al punto 1.3.1, ancor più esplicitamente, riporta che si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77 ;

d) si fa presente, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della *L.R. n. 52/2000 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico* .

Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che *la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici* (c. 3 art. 5) e che *ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*. (c. 4 art. 5);

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Borgiallo, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. **di trasmettere** al Comune di Borgiallo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso